

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/722 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 2436]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2016 i Paesi Bassi hanno adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 1° novembre 2016, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo, a cura di operatori certificati, delle larve delle zanzare esotiche invasive *Aedes albopictus* e *Aedes japonicus* («la misura»).
- (2) Il biocida VectoMaxFG contiene il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israelensis* sierotipo H14, ceppo AM65-52 e il *Bacillus sphaericus* sottospecie 2362, ceppo ABTS-1743 come principi attivi per l'uso nel tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 5 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura.
- (4) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione ⁽²⁾, i Paesi Bassi erano già stati autorizzati a prorogare la misura temporanea relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di altri due biocidi, VectoBacWG e Aqua-K-Othrine. Tale decisione ha riconosciuto che nei Paesi Bassi non erano disponibili prodotti alternativi adeguati per il controllo delle zanzare vettori di malattie.
- (5) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi la misura oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2016/714 era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché le suddette zanzare, la cui presenza è stata rilevata nei Paesi Bassi presso locali di società di vendita di pneumatici, cimiteri e orti, possono essere vettori di malattie tropicali quali dengue e chikungunya. Un ulteriore monitoraggio effettuato nei Paesi Bassi nel 2016 ha rivelato la presenza di zanzare anche presso una società di riciclaggio di autocarri e in una zona residenziale.
- (6) I Paesi Bassi hanno dichiarato che i biocidi contemplati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/714 non sono sufficienti a controllare le larve di zanzara nelle zone in cui le zanzare possono prosperare e in cui è necessaria un'efficacia residua più prolungata. In tali zone è indispensabile operare un controllo adeguato al fine di evitare i suddetti problemi per la salute pubblica, dato che le uova e le larve possono raggiungere altre sedi. La richiesta di cui al considerando 3 era quindi basata sull'argomentazione che, per contrastare con efficacia lo sviluppo delle larve di zanzara, è essenziale applicare VectoMaxFG in granuli in combinazione con VectoBacWG.
- (7) Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle larve di zanzara, che non possono essere combattute con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura a determinate condizioni.
- (8) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione, dell'11 maggio 2016, relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoMaxFG per il controllo delle zanzare vettori di malattie a cura di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
